



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

Un diritto/dovere a geometria variabile

CRISTINA ALESSI, Università degli Studi di Brescia

FORMAZIONE E SICUREZZA

- Formazione in materia di sicurezza come pilastro della normativa prevenzionistica
- Obbligo del datore di lavoro di predisporre una formazione "sufficiente e adeguata" in materia di salute e sicurezza

FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- La formazione “adeguata e sufficiente” è strettamente collegata alla valutazione dei rischi
- Il contenuto della formazione dipende dal modello di organizzazione dell’attività del datore di lavoro e dai rischi specifici ivi presenti

UN OBBLIGO DINAMICO

- la formazione “adeguata e sufficiente” è per sua natura dinamica, come del resto lo è l’organizzazione dell’attività produttiva e dinamico è lo svolgimento del rapporto di lavoro
- la formazione deve essere erogata tanto al momento della costituzione del rapporto di lavoro quanto in ogni momento in cui sia necessario adeguare le conoscenze e la formazione del lavoratore

IL CONTENUTO VARIABILE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

- La formazione ha un contenuto variabile a seconda della persona a cui si rivolge
- la formazione per la sicurezza deve essere differenziata sia sulla base delle mansioni svolte dal lavoratore, sia sulla base del ruolo assunto nel sistema di gestione della sicurezza dal lavoratore stesso
- I profili più interessanti riguardano l'articolazione dell'obbligo di formazione in relazione alle caratteristiche dei lavoratori e ai rischi specifici cui sono esposti

IL LAVORO ATIPICO

- La formazione in materia di sicurezza deve tener conto delle difficoltà che i lavoratori atipici incontrano nell'approccio con un ambiente di lavoro e colleghi che non conoscono
- Specificità dell'obbligo nel caso del lavoro a termine e della somministrazione
- ... e in ogni ipotesi di dissociazione della figura del datore di lavoro (distacco, contratti di rete, appalti etc.)

FORMAZIONE E NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

- Lavoro svolto per il tramite di piattaforme digitali
- l'applicazione della tutela prevenzionistica, e dunque anche delle previsioni in materia di obbligo di formazione, sembrerebbe richiedere la riconduzione al lavoro subordinato
- In verità, ci sono casi in cui la tutela si applica al di fuori del lavoro autonomo

FORMAZIONE E NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

- Per i « riders » la legge italiana (128/2019) prevede solo « l'informazione » in materia di sicurezza
- Però l'art. 47-septies, comma 3, prevede che « Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »

FORMAZIONE E ALTRE CARATTERISTICHE DEL LAVORATORE

- Altri casi in cui l'obbligo di formazione dovrebbe essere modulato in relazione a specifici fattori di rischio sono il sesso, l'età e la disabilità
- la formazione, come del resto la valutazione dei rischi, deve tenere in considerazione le patologie che insorgono con maggiore frequenza in relazione all'incremento dell'età (e al sesso)

FORMAZIONE, SICUREZZA ED ETÀ

- Indagini recenti hanno dimostrato come la percezione dell'insicurezza sul lavoro aumenti al crescere dell'età e mostri un andamento diverso a seconda del sesso
- Ad es., le ricerche dimostrano che la capacità di gestire lo stress diminuisce con il crescere dell'età
- Elementi di questo tipo devono essere tenuti in considerazione nella predisposizione delle misure (e dunque anche della formazione) volte ad evitare lo stress lavoro-correlato

LA FORMAZIONE COME DIRITTO/DOVERE A GEOMETRIA VARIABILE

- il diritto/dovere alla formazione ha un contenuto variabile, che deve tenere conto dell'organizzazione del lavoro e della composizione della forza lavoro
- L'efficacia della formazione per la sicurezza dipende anche dalla sua corretta percezione come un diritto, oltre che un dovere, da parte del lavoratore

FORMAZIONE E CONTRATTO DI LAVORO

- «nella riflessione giuridica sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro manca ancora un preciso inquadramento teorico dell'obbligo di formazione (e addestramento) posto a carico del datore di lavoro» (P. Tullini)
- il diritto dovere di formazione in materia di sicurezza è una specificazione del generale diritto/dovere alla formazione che può essere considerato un effetto naturale del contratto di lavoro

GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE

- Dal lato del datore di lavoro:
- obbligo di adeguare la professionalità del lavoratore, anche in materia di sicurezza, all'evoluzione dell'organizzazione produttiva
- Dal lato del lavoratore:
- obbligo di formarsi al fine di adempiere le proprie mansioni in modo da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza sul luogo di lavoro

CONSEGUENZE

- responsabilità disciplinare del lavoratore che non partecipa alle iniziative di formazione organizzate dal datore di lavoro
- mancato adempimento da parte del datore di lavoro, anche solo *sub specie* di mancata erogazione della formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza, giustifica il rifiuto totale della prestazione